



# Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Siria

Modifica del 2 ottobre 2017

---

*Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca,*  
visto l'articolo 16 della legge del 22 marzo 2002<sup>1</sup> sugli embarghi,  
*ordina:*

I

L'allegato 7<sup>2</sup> dell'ordinanza dell'8 giugno 2012<sup>3</sup> che istituisce provvedimenti nei confronti della Siria è modificato.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 3 ottobre 2017 alle ore 18.00<sup>4</sup>.

2 ottobre 2017

Dipartimento federale dell'economia,  
della formazione e della ricerca:

Johann N. Schneider-Ammann

<sup>1</sup> RS **946.231**

<sup>2</sup> Non pubblicato nella RU. È possibile ordinare il contenuto dell'allegato presso il settore Sanzioni della SECO, Holzikofenweg 36, 3003 Berna oppure consultarlo al seguente indirizzo Internet: [www.seco.admin.ch](http://www.seco.admin.ch) > Politica esterna e cooperazione economica > Relazioni economiche > Controlli all'esportazione e sanzioni > Sanzioni/Embarghi > Sanzioni della Svizzera.

<sup>3</sup> RS **946.231.172.7**

<sup>4</sup> Pubblicazione urgente del 3 ottobre 2017 ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512**).

